

STATUTO

**BUON SAMARITANO DELLA
MISERICORDIA DI ROSOLINI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - IN SIGLA - BUON
SAMARITANO SOC. COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSOLINI SR VIA G.MALTESE N.65
Numero REA: SR - 127241
Codice fiscale: 01493090896
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Mutualità prevalente	
	Denominazione	
	Articolo 1	
	È costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"Buon Samaritano Della Misericordia di Rosolini	
	Società cooperativa sociale"	
	in forma abbreviata "Buon Samaritano Soc. Coop"	
	Sede	
	Articolo 2	
	La Società ha sede sociale in Rosolini.	
	Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rap-	
	porti con la Società è quello risultante dal libro dei	
	soci.	
	Durata	
	Articolo 3	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050.	
	Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come	
	potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine	
	sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
	Oggetto sociale	
	Articolo 4	
	La cooperativa, senza finalità di lucro e nel rispetto	
	delle calusole di mutualità di cui all.26 del	
	D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, e dell'art 2512 co-	

	dice civile ha come scopo la promozione umana e sociale	
	di soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati	
	e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse	
	umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	nonchè attraverso ogni altra attività finalizzata al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associativa dell'azienda, la continuità di occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori. Conse-	
	guentemente, la tutela dei soci lavoratori viene eser-	
	citata dalle Cooperative e dalle Associazioni di rap-	
	presentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità senza fini di speculazione	
	privata e, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	deve perseguire l'interesse generale della comunità al-	
	la promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sa-	
	nitari assistenziali ed educativi, nonché attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-	

	mento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa accetta e fa propri i principi contenuti	
	nello Statuto della Confederazione Nazionale Misericor-	
	die d'Italia ed in relazione al carattere cristiano i-	
	nerente la propria natura mantiene i rapporti con l'au-	
	torità ecclesiastica.	
	La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi e-	
	conomici e sindacali che si propongono iniziative mu-	
	tualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi	
	nonche' assistenziali.	
	Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate	
	dal Consiglio di Amministrazione con il parere consul-	
	tivo del Direttore Amministrativo, ove esista.	
	La Cooperativa potrà anche integrare il principio di	
	mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibi-	
	lità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la	
	Previdenza, l'Assistenza, compresa quella infortunisti-	
	ca, nonchè un ristorno a favore dei soci, nei limiti	
	previsti dalla legge 381/91.	
	La società ha per oggetto l'intervento nel campo socio	
	sanitario ed assistenziale con la promozione e gestione	
	di attività educative, ricreative e culturali nonchè	
	assistenziali.	
	La società si propone con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo di fornire come precedentemente affer-	

	mato a tutti gli Enti Pubblici e Privati di cui sopra,	
	con la loro corresponsabilità e collaborazione attiva	
	servizi infermieristici, terapeutici ed educativi e ri-	
	creativi, di assistenza, di animazione teatrale, di	
	consulenza, di indagine nel territorio, manutenzione e	
	pulizia (complementari ai servizi precedenti), e atti-	
	vità affini.	
	A solo scopo esemplificativo la Cooperativa si propone	
	in particolare di:	
	a) offrire tramite i propri soci, in possesso di ade-	
	guati requisiti professionali, prestazione infermieri-	
	stiche, terapeutiche e riabilitative, la gestione eco-	
	nomica, la responsabilità educativa o terapeutica	
	(quando cio' necessita), di comunità alloggio o gruppi	
	appartamento o servizi similari, per minori, e degenti	
	in ospedale psichiatrico, ex carcerati, tossicodipen-	
	denti, anziani e quant'altri per motivi di salute ven-	
	gano a trovarsi in condizioni tali da richiedere l'in-	
	tervento qualificato dei soci;	
	b) offrire tramite i propri soci, in possesso di ade-	
	guati requisiti professionali, interventi specifici di	
	consulenza con la possibilità di gestione di alcuni	
	servizi specifici all'interno degli istituti per mino-	
	ri, per handicappati, negli ospedali, nelle scuole,	
	nelle carceri;	

	c) gestire uno o piu' centri di rieducazione motoria	
	per l'inserimento scolastico, per lo svolgimento del-	
	l'attività di assistenza, di trasporto e di accompagna-	
	mento per emodializzati e per il recupero funzionale e	
	sociale dei soggetti effetti da minorazioni fisiche,	
	psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa;	
	- gestire appositi alloggi o case albergo per gli an-	
	ziani, adeguando le relative strutture alle norme vi-	
	genti in materia;	
	- offrire tramite i propri soci, assistenza a domicilio	
	agli anziani, in collaborazione con Enti Pubblici o	
	Privati o consorzi tra essi;	
	- svolgere qualsiasi attività per l'assistenza, l'integrazione sociale degli anziani di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989 n.21;	
	e) promuovere interventi per l'età adolescenziale giovanile, creando forme di aggregazione extrascolastiche per l'area ragazzi e per minori in genere in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale in merito;	
	f) concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti regionali, nazionali e comunitari di prevenzione ed intervento per il recupero ed il reinserimento sociale di tossicodipendenti, minori a rischio, anziani, handicappati, predisponendo studi, ricerche, progetta-	

	zioni;	
	g) gestire e promuovere organizzazioni di volontariato,	
	come espressione di partecipazione, solidarietà e plu-	
	ralismo, per il conseguimento di finalità sociali pri-	
	ve, di finalità di lucro e caratterizzate dalla gratui-	
	ta delle prestazioni fornite dagli aderenti;	
	h) offrire tramite i propri soci interventi nel settore	
	del tempo libero, soprattutto per i giovani con attivi-	
	tà di animazione nei quartieri, in alberghi nonchè con	
	gestioni di centri sociali, anche in collaborazione con	
	enti pubblici, privati o consorzi tra essi;	
	i) offrire tramite i propri soci interventi nel campo	
	del turismo per giovani ed anziani per la gestione dei	
	soggiorni, campeggi, maneggi, casali o ritrovi di mon-	
	tagna contribuendo anche con Enti Pubblici o consorzi	
	tra essi;	
	l) favorire la formazione professionale dei propri soci	
	e non soci mediante la frequenza di corsi organizzati	
	da Regioni, Enti Pubblici, nazionali ed infranazionali,	
	privati o dalla cooperativa stessa, tramite lezioni o	
	conferenze con contenuti educativi e informativi, allo	
	scopo di elevare le prestazioni che tutti i soci svol-	
	gono;	
	m) svolgere attività di segretariato sociale in genere,	
	dando e ricevendo informazioni ed assistenza a tossico-	

8 di 46

	tura, manifestazioni di vario genere ma soprattutto di	
	tipo medico volte alla prevenzione, alla diffusione e	
	al recupero di malattie di carattere sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate nonchè com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finan-	
	ziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che di-	
	rettamente, attinenti alle medesime, nonchè, fra l'al-	
	tro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licita-	
	zioni e trattative private;	
	2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma di imprese, specie se svolgono attività a-	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici e non, consortili e fidejussori diretti a	
	consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	4) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per faci-	
	litare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce;	
	5) agevolare la costituzione di cooperative edilizie	

	per la costruzione di case per i soci, loro famiglie e	
	degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti,	
	fidejussioni, concessioni di mutui, altre operazioni	
	finanziarie, o partecipazioni;	
	6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-	
	stiche, culturali, professionali, ricreative e sporti-	
	ve, sia con creazione di apposite sezioni, sia con par-	
	tecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La Cooperativa, inoltre, si propone:	
	- l'attività di baby-sitter;	
	- l'attività di insegnamento;	
	- l'attività terapeutica e riabilitativa sia per anzia-	
	ni che per ogni altro soggetto che venga a trovarsi in	
	situazioni di bisogno;	
	- l'attività di logopedia e pedagogia;	
	- l'attività infermieristica generale.	
	Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e	
	realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumen-	
	talmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa	
	anche regolamentare vigente, la Cooperativa potrà, tra	
	l'altro, a titolo esemplificativo:	
	a. costituire Società di qualunque tipo, enti, consor-	
	zi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e in-	
	teressenze in altre società, consorzi o enti aventi	
	scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque	

	compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale	
	della Cooperativa ed effettuare in qualunque forma tut-	
	te le iniziative economiche e finanziarie che nel ri-	
	spetto dello scopo mutualistico della Cooperativa siano	
	dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competi-	
	tiva l'attività dei soci cooperatori;	
	b. concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra	
	forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del cre-	
	dito ai soci cooperatori, agli enti cui la Cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	c. partecipare a tutte quelle iniziative idonee a dif-	
	fondere e rafforzare i principi della mutualità e della	
	solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando ga-	
	ranzie, reali o personali, a enti, società o organismi	
	economici diretti a consolidare e sviluppare il Movi-	
	mento Cooperativo Italiano e ad agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà	
	aderire ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro o di servizi;	
	d. stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività, retta da ap-	
	posito regolamento da approvarsi dall'Assemblea genera-	
	le dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamen-	

	te ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti	
	dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti	
	anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassati-	
	vamente vietata la	
	raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni for-	
	ma, in ossequio alla normativa vigente;	
	e. la Società, sempre per il raggiungimento dello scopo	
	sociale e quindi strumentalmente a esso, potrà compiere	
	qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria	
	e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, an-	
	che infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare	
	fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti	
	ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge;	
	f. ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 e successive modificazioni, la Cooperativa	
	può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La	
	Cooperativa può adottare, ai sensi dell'art. 5 della	
	suddetta legge 59/92, procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento,	
	alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.	
	Scopo mutualistico	
	Articolo 5	
	L'attività della Cooperativa, come disciplinata dal	

presente Statuto, è incentrata sulle esigenze dei soci
cooperatori, che si avvalgono della Cooperativa stessa
per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte
nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, pre-
visto dall'art. 2512 c.c., la Cooperativa, a seguito
dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di
fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di
vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

La Cooperativa collabora, in generale, alla diffusione
dei principi mutualistici e cooperativi e in particola-
re, contribuisce alla formazione di una approfondita
cultura tecnico Cooperativa presso gli associati.

Soci cooperatori

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in-
feriore al minimo di nove, così come stabilito all'art.
2522 c.c. Se il numero dei soci dovesse divenire infe-
riore a nove, esso deve essere integrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la Società si
scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Almeno i quattro quinti dei soci deve essere iscritto
ad associazioni denominate "Misericordia" ed affiliate
alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.

In aggiunta ai soci cooperatori possono essere ammessi

	a far parte della cooperativa soci sovventori alle con-	
	dizioni e con le limitazioni di cui all'articolo 4 del-	
	la legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali e soci volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione	
	del libro soci e il loro numero non potrà superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi a far parte della cooperativa	
	soci fruitori il cui coinvolgimento nella vita sociale	
	attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti,	
	anche indirettamente, nel senso che possono diventare	
	soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle	
	attività.	
	Ammissione a socio	
	Articolo 8	
	Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare do-	
	manda scritta all'Organo Amministrativo specificando:	
	a. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio	
	del richiedente, codice fiscale, qualifica professiona-	
	le, e per il caso di soci sovventori persone giuridiche	
	la denominazione o ragione sociale, la sede, il numero	
	di iscrizione al Registro delle Imprese o altro regi-	

	stro cui l'ente è obbligato ad iscriversi, e le genera-	
	lità delle persone che ne hanno la rappresentanza;	
	b. la categoria alla quale ciascun socio intende esse-	
	re iscritto, l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore	
	al limite minimo e non superiore al limite massimo fis-	
	sato dalla legge (o dal presente Statuto), e, nel caso	
	si tratti di socio iscritto ad una associazione "Mise-	
	ricordia", attestazione dell'associazione che comprovi	
	tale iscrizione;	
	c. l'impegno al versamento della quota sociale non ap-	
	pena la domanda di iscrizione sarà accettata.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al presente Statuto e tenuto conto dei dati comuni-	
	cati alla Cooperativa in base al presente articolo,	
	l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera	
	motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli Am-	
	ministratori sul libro soci. L'ammissione o meno	
	dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata	
	dall'art. 2528 c.c.	
	Versamento quota socio	
	Articolo 9	
	Il socio deve versare l'importo della quota sociale	
	sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione	

viene annotata nel libro dei soci.

Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamenti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Doveri del socio

Articolo 10

I soci sono obbligati:

- a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b. al versamento delle quote sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse;

Vincolo sulle quote del socio

Articolo 11

Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende

	trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli Amministratori con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega, motivando,	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio può liberamente trasferi-	
	re la propria quota al terzo avente i requisiti richie-	
	sti per la qualità di socio.	
	Cessazione da socio	
	Articolo 12	
	I soci cessano di far parte della Società per recesso,	
	esclusione o morte.	
	Recesso del socio	
	Articolo 13	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	morte, o scioglimento e liquidazione per le persone	
	giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del	
	presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi	
	in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione, oppure non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a	
	mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi	

prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazione verso la Società'.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società'. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Esclusione e decadenza del socio

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:

1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventi-

	vamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad	
	adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luo-	
	go decorso un mese dal detto invito, sempre che il so-	
	cio moroso si mantenga inadempiente;	
	2. quando non osservi le disposizioni dell'atto costi-	
	tutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le de-	
	liberazioni assunte dagli organi sociali della Coopera-	
	tiva;	
	3. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di	
	arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine	
	della stessa o tentando di svolgere, direttamente o in-	
	direttamente, attività di concorrenza con la Società;	
	4. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	5. in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le	
	persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento	
	del rapporto sociale.	
	La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Ammi-	
	nistratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccoman-	
	data al socio interessato.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione	
	sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche	
	dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento	
	dovrà essere curato dagli Amministratori.	
	Liquidazione della quota del socio	

Articolo 15

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota sociale da esso posseduta, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Rimborso della quota agli eredi del socio

Articolo 16

In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'eventualità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora l'erede possieda i requisiti di

ammissione alla Società.

L'Assemblea

Articolo 18

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Assemblea ordinaria

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2364 c.c., l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, e in parti-

	colare:	
	1. approva il bilancio (solo se non adotta il sistema	
	dualistico);	
	2. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da cor-	
	rispondere agli Amministratori per la loro attività	
	collegiale	
	e la retribuzione annuale dei Sindaci;	
	4. delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente	
	previsti a norma del presente Statuto;	
	6. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal pre-	
	sente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo Am-	
	ministrativo.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del	
	giorno la trattazione di determinati argomenti o di	
	chiedere la convocazione dell'Assemblea con le modalità	
	richieste dalla legge.	
	Assemblea straordinaria	
	Articolo 20	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla messa in	
	liquidazione della Società, sulla nomina, sulla revoca	
	e sui poteri dei liquidatori, e in genere sulle materie	

a essa riservate dalla legge o dallo Statuto. Essa può essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su richiesta dell'Organo di Controllo, ovvero nei casi stabiliti dalla legge, con indicazione degli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro cinque giorni dalla richiesta.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nella sede sociale, o altrove, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.

La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo avviso presso la sede sociale da affiggersi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. L'Organo Amministrativo potrà, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, utilizzare altri mezzi e forme di avviso di convocazione al fine di garantire a tutti i soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione

	stessa.	
	Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni	
	Articolo 22	
	Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono	
	validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da	
	trattare con le seguenti maggioranze dei partecipanti:	
	in prima convocazione, quando siano presenti, o rappre-	
	sentati, tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei soci presenti o rap-	
	presentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni	
	delle cariche sociali risultano nominati coloro che ri-	
	portano un numero maggiore di voti.	
	Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento	
	dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato del-	
	la Società e alla trasformazione del tipo di Società,	
	per essere valide, dovranno riportare il voto favorevo-	
	le almeno di tanti soci che rappresentino i due terzi	
	dei voti spettanti all'intera compagine sociale, tanto	
	in prima quanto in seconda convocazione: i soci dissen-	
	zienti hanno diritto di recedere dalla Società e otte-	
	nere il rimborso della quota sociale risultante dal bi-	
	lancio dell'esercizio in corso al momento in cui è pre-	

	sa la deliberazione.	
	Le delibere possono essere impugnate nei casi e secondo	
	le modalità indicate negli artt. 2377 c.c. e ss.	
	Intervento alle assemblee	
	Articolo 23	
	Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto,	
	tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	cooperatori da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro	
	socio, che non sia amministratore o dipendente della	
	Società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta che può essere rilasciata anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne	
	sono previsti dalla normativa vigente ma non oltre die-	
	ci.	
	Per quanto riguarda i Soci persone giuridiche il drit-	
	to di intervento spetta al loro rappresentante legale	
	o, in caso di impedimento di questo, da persone speci-	
	ficatamente autorizzate con delibera legalmente adotta-	
	ta dall'organo sociale competente il cui estratto sia	
	esibito al Presidente dell'Assemblea (e che non siano	
	dipendenti	
	o Amministratori della Cooperativa).	
	Diritto di voto	

Articolo 24

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

Presidenza delle assemblee

Articolo 25

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e in sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dall'Assemblea.

Quando manchino il Presidente e il Vice-Presidente l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea

~~Le deliberazioni~~ Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

Votazioni - Modalità

Articolo 26

Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

È consentito esprimere il proprio voto per corrispondenza. In tal caso l'atto di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Assemblee separate (non si applica alle Società con azioni ammesse alla quotazione dei mercati regolamentati)

Articolo 27

Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., e in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate. In tale ipotesi le assemblee separate saranno convocate in località site in zona nel cui territorio abbiano sede o residenza la maggioranza dei soci, se la Cooperativa svolge la propria attività in più province, e ove si realizzano le gestioni mutualistiche.

La zona territoriale di ciascuna Assemblea separata, da indicarsi nell'avviso di convocazione, sarà determinata

	dall'Organo Amministrativo.	
	Le assemblee separate dovranno essere convocate con il	
	medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea generale	
	per discutere e deliberare sulle stesse materie fissa-	
	te, ed eventualmente anche su specifiche materie legate	
	alla zona territoriale.	
	La data di prima e seconda convocazione di ciascuna	
	delle assemblee separata potrà essere diversa. Comun-	
	que, la data della seconda convocazione dell'ultima As-	
	semblea separata, dovrà precedere di almeno 30 (trenta)	
	giorni la data di prima convocazione dell'Assemblea ge-	
	nerale.	
	Nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo in-	
	dicherà le località nelle quali dovranno essere tenute	
	le singole assemblee separate.	
	Alle assemblee separate si applicano, in quanto compa-	
	tibili, le medesime norme disposte dalla legge o dal	
	presente Statuto per lo svolgimento dell'Assemblea ge-	
	nerale. Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli	
	esclusivamente fra i soci, i propri delegati	
	all'Assemblea generale.	
	Quando la Cooperativa si avvale di Assemblee separate,	
	l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati pre-	
	senti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rap-	
	resenterà il numero dei soci attribuitigli e risultan-	

	te dal processo verbale della rispettiva Assemblea se-	
	parata, in modo da assicurare la proporzionale rappre-	
	sentanza	
	delle minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	All'Assemblea generale possono assistere anche i	
	soci che hanno preso parte alle assemblee separate.	
	Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono	
	essere autonomamente impugnate.	
	All'Assemblea speciale dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari privi di diritto di voto si applica l'art.	
	2541 c.c.	
	Amministrazione	
	Articolo 28	
	Indipendentemente dal sistema di amministrazione adot-	
	tato non possono essere delegati dagli Amministratori,	
	oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove	
	membri di cui i quattro quinti scelti fra i confratelli	
	della confraternita Misericordia di Rosolini.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono	

	rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi.	
	In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Con-	
	siglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386	
	c.c., scegliendoli nell'ambito della medesima categoria	
	di soci, cooperatori o finanziatori, alla quale appar-	
	teneva o alle quali appartenevano rispettivamente gli	
	Amministratori da sostituire.	
	Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consi-	
	glieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio do-	
	vrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente	
	convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consi-	
	glio.	
	Gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso	
	delle spese incontrate per l'esercizio della carica, a	
	un gettone di presenza il cui ammontare sarà determina-	
	to dall'Assemblea dei soci che approva il bilancio. Per	
	gli Amministratori investiti di particolari incarichi	
	il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emo-	
	lumento.	
	Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione	
	Articolo 30	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea	
	all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti	

	il Presidente e uno o più Vice presidenti, ai quali può	
	anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il Vi-	
	ce-	
	Presidente - o quello più anziano di età se ne è stato	
	nominato più di uno - sostituisce il Presidente in caso	
	di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o	
	impedito o che versi per una particolare questione in	
	conflitto di interessi nell'esercizio del potere di	
	rappresentanza della Cooperativa. Il Consiglio può no-	
	minare un Segretario in persona anche esterna alla So-	
	cietà.	
	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 31	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella	
	sede sociale che altrove, dal Presidente, o da uno dei	
	Vice-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti	
	l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	tre	
	dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomanda-	
	ta, telefax o posta elettronica ove sia possibile iden-	
	tificare i dati del mittente e del destinatario, da	
	spedirsi non meno di sette giorni prima della data fis-	
	sata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con tele-	
	gramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con	

	almeno due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presiden-	
	te o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente desi-	
	gnato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;	
	in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto	
	dal	
	più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Pre-	
	sidente sarà assistito da un Segretario da esso nomina-	
	to che può essere anche persona estranea alla Società	
	se invitata a partecipare alla riunione.	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	partecipare, in qualità di invitati, il o i Direttori	
	Generali e possono essere invitati, con parere consul-	
	tivo, i Dirigenti cui sono conferite specifiche procure	
	o che esercitano funzioni direttive relativamente a	
	specifici settori dell'attività della Cooperativa.	
	Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione tenutesi mediante teleconferenza o video-	
	conferenza, se e in quanto i partecipanti siano identi-	
	ficabili e siano effettivamente in grado di seguire la	
	riunione e di partecipare alla discussione e se il Pre-	
	sidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo,	
	che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta	
	la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione	
	del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta	

nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario,
in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.

Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministra-

	zione valuta, inoltre, l'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile, predispone i	
	piani strategici, industriali e finanziari, e valuta,	
	sulla base della relazione di organi delegati, il gene-	
	rale andamento della gestione.	
	Spetta pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio	
	di Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche econo-	
	mici,	
	eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Assemblea	
	dei soci):	
	1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei	
	soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni	
	di partecipazione Cooperativa;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla	
	relazione di accompagnamento che indichi specificamente	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari, in conformità con il	
	carattere cooperativo-mutualistico della Società;	
	4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto, da sottoporre all'Assemblea;	
	5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività della Cooperativa; fra gli altri	
	quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la per-	

	muta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi na-	
	tura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere	
	diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazio-	
	ne presso banche operanti a breve, medio e lungo termi-	
	ne, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche	
	allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni	
	(attive e passive)	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incas-	
	sare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire	
	somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari	
	in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico	
	o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi,	
	nel rispetto della normativa vigente; stipulare conven-	
	zioni a favore degli associati, in applicazione del	
	presente Statuto: e ciò purché in connessione con	
	l'oggetto sociale;	
	6. concorrere a gare di appalto, licitazione e tratta-	
	tive private per opere o servizi inerenti l'attività	
	sociale e stipulare i relativi contratti;	
	7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni	
	e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privi-	

	legi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la po-	
	stergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il	
	Conservatore dei Registri;	
	8. conferire procure per singoli atti o categorie di	
	atti, anche ai dirigenti e ai quadri della Società, no-	
	minare il Direttore o i Direttori Generali;	
	9. assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione	
	soltanto per quelli che, per disposizione di legge o	
	del presente Statuto, o per deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci, siano riservate a	
	quest'ultima;	
	11. deliberare circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci;	
	12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e	
	affidare a terzi incarichi professionali;	
	13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività	
	per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del	
	presente Statuto, nonché proporre all'Assemblea la co-	
	stituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	14. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	

	stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi	
	secondarie, unità locali, succursali, depositi, magaz-	
	zini, agenzie, con determinazione delle attribuzioni	
	specifiche con riferimento alle zone territoriali di	
	competenza;	
	15. acquistare e rimborsare quote proprie della Coope-	
	rativa, acquistare e cedere interessenze e participa-	
	zioni al capitale sociale di altre Società enti o con-	
	sorzi, purché nei limiti inderogabilmente imposti dalla	
	legge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel rispetto del presente Statuto e participa-	
	re alla loro costituzione.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle	
	quali devolvere particolari compiti di carattere con-	
	sultivo, come meglio dettagliate nel regolamento inter-	
	no.	
	Rappresentanza della Società	
	Articolo 33	
	Fermo quanto stabilito dal presente Statuto, il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresen-	
	tanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione del-	
	le delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni	
	al personale dipendente, convoca il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina	
	i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sul-	

le materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Deleghe al Comitato Esecutivo e/o a Consiglieri

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e fino a tre Consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, in qualità di invitati il o i Direttori Generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i Dirigenti cui sono conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della Cooperativa.

Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie

riunioni in apposito libro.

Direttori Generali

Articolo 35

Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento della Società il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Controlli

Collegio Sindacale

Articolo 36

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, qualora non iscritti nel registro,

devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i Professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere nel complesso sino a un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 37

Patrimonio sociale

Articolo 42

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

2. dalla riserva legale;

3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545-*quater* c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 43

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, della

	nota integrativa e della relazione sulla gestione, se-	
	condo il disposto di cui agli artt. 2423 e ss. c.c.,	
	previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza. La Cooperativa, in base a	
	quanto disposto dall'art. 2545-sexies c.c., deve ripor-	
	tare separatamente in bilancio i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Destinazione dei residui attivi	
	Articolo 44	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi	
	saranno destinati obbligatoriamente come segue:	
	• almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;	
	• ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	a. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella	
	misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva	
	il bilancio, nel tassativo limite massimo della varia-	
	zione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati pro-	
	dotti, così come stabilito dalla normativa per tempo	
	vigente.	

	b. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio e che non potrà superare in ogni caso	
	la misura massima consentita dalle vigenti norme di	
	legge in materia di requisiti mutualistici per le So-	
	cietà cooperative, ragguagliato al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	c. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di	
	ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote	
	di capitale sociale, in relazione all'ammontare del	
	contributo dai medesimi soci apportato la Cooperativa	
	nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;	
	d. alla costituzione o all'incremento di fondi di ri-	
	serva straordinari sempre indivisibili, nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bi-	
	lancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva	
	legale, può deliberare la destinazione dei residui at-	
	tivi conformemente a quanto previsto dal presente arti-	
	colo proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono es-	
	sere ripartite fra i soci sia durante la vita della So-	
	cietà che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di	
	quanto stabilito dall'art. 12 della legge 904 del 16	

dicembre 1977.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 45

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, in caso di scioglimento della Cooperativa sarà devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione

Articolo 46

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a. al rimborso delle quote dei soci Cooperatori;
- b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Regolamento

Articolo 47

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni

	dell'atto costitutivo e dello Statuto - da un apposito	
	regolamento interno per i soci cooperatori e un regola-	
	mento interno per i soci finanziatori da compilarsi	
	dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'Assemblea dei soci.	
	I regolamenti entreranno in vigore in seguito	
	all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, con	
	le eventuali modifiche da essa apportate.	
	Clausola compromissoria	
	Articolo 48	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra taluno di essi e gli organi della società, verrà	
	decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri	
	nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.	
	Clausole mutualistiche	
	Articolo 49	
	Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs.	
	CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto di-	
	sposto dall'articolo 2512 c.c.	
	dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite dal pre-	
	sente Statuto, sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservate.	
	Norme applicabili	
	Articolo 50	
	Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto,	

[illegible]